



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Diritto delle imprese e delle società.

*Diritto delle società, imprese
e contratti bancari.*

Prof. Nicola de Luca

Lezione del 27-09-2019

MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE

Sesta edizione
a cura di Mario Campobasso

UTET

Lezione di oggi: Diritto
dell'impresa IV

I. Diritto dell'impresa.

- I. Le procedure concorsuali: presupposti soggettivi e oggettivi.
- II. Le procedure a carattere preventivo.
- III. Le procedure liquidatorie.

Ambito di applicazione

- Il presente codice disciplina le situazioni di **crisi** o **insolvenza** del **debitore**, sia esso consumatore o professionista, ovvero **imprenditore** che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività **commerciale**, **artigiana** o **agricola** operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello **Stato** e degli **enti pubblici** (art. 1 c.c.i.).



Crisi, insolvenza e sovraindebitamento

Crisi (art. 2.a c.c.i.)

lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende **probabile l'insolvenza** del debitore, e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Insolvenza (art. 2.b c.c.i.)

lo stato del debitore che si manifesta con **inadempimenti** od **altri fatti esteriori**, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di **soddisfare regolarmente** le proprie obbligazioni

Sovraindebitamento (art. 2.c c.c.i.)

lo stato di crisi o di insolvenza del **consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative ...** e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza



Procedure di composizione e regolazione di crisi e insolvenza

Procedure esclusivamente risanatorie

- accordi di ristrutturazione dei debiti (56)
- concordato minore (74)

Procedure esclusivamente liquidatorie

- Liquidazione giudiziale (fallimento) (121)
- Liquidazione controllata (sovraindebitamento) (268)
- liquidazione coatta amministrativa (295)

Procedure con finalità mista

- concordato preventivo (84)
- amministrazione straordinaria



Strumenti di allerta e composizione della crisi

- **Indicatori di crisi:** squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (debiti a breve: semestre), ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (art. 13 c.c.i.);
- **Debitore** (può) deve adire un **OCRI** per una procedura di composizione concordata della crisi (art. 12² c.c.i.);
- **Strumenti di allerta:** segnalazioni degli organi interni di controllo e dei creditori pubblici qualificati al debitore e all'OCRI (artt. 14-15 c.c.i.).



Procedure a carattere preventivo

A. Piani attestati di risanamento (art. 56 c.c.i.):

Transazione idonea ad escludere la revocatoria degli atti esecutivi se:

- idonea a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio finanziario;
- la cui ragionevolezza sia attestata da un esperto, avente le caratteristiche per divenire curatore
- valutazione ex post



Procedure a carattere preventivo

B1. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 c.c.i.):

Stessa finalità dei piani ma:

- Requisito oggettivo: crisi o insolvenza; requisito soggettivo: imprenditore maggiore o minore (agricolo)
- Necessità del consenso di almeno il 60% dei creditori; trattamento integrale e puntuale per i non partecipanti
- Blocco delle azioni cautelari ed esecutive a seguito della pubblicazione nel r.i.;
- Fattibilità attestata da un esperto ma sottoposta all'omologazione del tribunale
- Certa irrevocabilità degli atti in caso di fallimento.



Procedure a carattere preventivo

B2. Concordato minore (artt. 74-83 c.c.i.):

- Requisito oggettivo: sovraindebitamento; requisito soggettivo: imprenditore minore (agricolo);
- Necessità del consenso di almeno la metà dei crediti ammessi; stesso trattamento anche per i non partecipanti
- Blocco delle azioni cautelari ed esecutive a seguito della pubblicazione nel r.i. dell'accordo;
- Fattibilità attestata da un organismo di composizione (OCC) che redige anche il piano (esperto);
- Esdebitazione in caso di adempimento.



Procedure a carattere preventivo

C. Concordato preventivo (artt. 84-120):

- Requisito oggettivo: crisi o insolvenza; requisito soggettivo: imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale;
- Necessità del consenso della maggioranza dei creditori e delle classi (se sono create classi);
- Blocco delle azioni cautelari ed esecutive a seguito dell'ammissione (anche in bianco);
- Piano di risanamento o liquidatorio; fattibilità attestata da un esperto (asseveratore); necessità di un commissario giudiziale;
- Proposte concorrenti;
- Votazione e omologazione;
- Eventuale cram-down;
- Esdebitazione in caso di adempimento;



Procedure liquidatorie

D. Liquidazione giudiziale (fallimento):

- Requisito oggettivo: insolvenza; requisito soggettivo: imprenditore commerciale non minore;
- Dichiarazione giudiziale a seguito di istanza (debitore, creditori e p.m.): istruttoria prefallimentare
- Nomina di un curatore e spossessamento;
- Giudice delegato e comitato dei creditori;
- Accertamento del passivo, realizzazione dell'attivo e riparto;
- Ricostruzione dell'attivo (revocatorie);
- Chiusura e concordato;
- Esdebitazione (tutti i debitori).



Organi



Imprenditore cessato o defunto

- ✓ Sia **imprenditori individuali** che **collettivi** non sono soggetti a liquidazione giudiziale oltre un anno dalla cancellazione dal reg. imprese.
 - Per imprenditori individuali si può provare di avere cessato l'attività prima (effettività).
 - Così anche le società cancellate d'ufficio (3 bilanci non approvati).
- ✓ **Soci illimitatamente responsabili**: vale la data dello scioglimento (effettività) se sono state osservate le formalità (quindi non decorre dalla cancellazione, ma dalla cessazione del vincolo).



Effetti della liquidazione giudiziale

➤ Verso il debitore

- ❖ Spossessamento;
- ❖ Inefficacia dei pagamenti fatti e ricevuti;

➤ Verso i creditori

- ❖ Blocco delle azioni esecutive e cautelari;
- ❖ Scadenza dei crediti;
- ❖ Necessità di insinuazione;

➤ Sui contratti pendenti

- ❖ Sospensione;
- ❖ Risoluzione;
- ❖ Continuazione.



Le revocatorie

- Atti gratuiti e pagamenti di debiti non scaduti
 - ❖ Biennio
 - ❖ Irrilevanza della conoscenza dello stato d'insolvenza

- Revocatoria ordinaria
 - ❖ Quinquennio
 - ❖ *Consilium fraudis*
 - ❖ *Eventus damni*

- Revocatoria nella liquidazione giudiziale
 - ❖ Art. 166, comma 1
 - ❖ Un anno
 - ❖ Atti sproporzionati, pagamenti anormali, garanzie postume
 - ❖ Prova della *inscientia decoctionis* su *accipiens*
 - ❖ Art. 166, comma 2
 - ❖ Sei mesi
 - ❖ Atti normali
 - ❖ Prova della *scientia decoctionis* su curatore
 - ❖ Art. 166, comma 3 - Esenzioni (tra altre)
 - ❖ Procedure preventive
 - ❖ Rimesse in conto corrente



Chiusura della liquidazione giudiziale

- a) Mancanza del passivo;
- b) Mancanza dell'attivo;
- c) Esaurimento del passivo;
- d) Esaurimento dell'attivo;
- e) Concordato (in corso di l.g.).



Esdebitazione

➤ Requisiti soggettivi

- ❖ Tutti i debitori o soci illimitatamente responsabili
- ❖ Requisiti della riabilitazione civile

➤ Requisiti oggettivi

- ❖ Debiti pertinenti all'impresa

➤ Effetti

- ❖ Inesigibilità, non estinzione (come per le obbligazioni naturali)



Procedure liquidatorie

E. L.C.A.:

- Requisito oggettivo: insolvenza o irregolarità; requisito soggettivo: banche, assicurazioni, coop, enti pubblici economici;
- Provvedimento autorità governativa; eventuale dichiarazione giudiziale di insolvenza (coop: prevenzione)
- Nomina di un liquidatore e spossessamento; comitato di sorveglianza;
- Accertamento del passivo (d'ufficio), realizzazione dell'attivo e riparto;
- Revocatorie (se c'è anche insolvenza);
- Chiusura e concordato.



Procedure miste

F. Amministrazione straordinaria:

- Requisito oggettivo: insolvenza; requisito soggettivo: lavoratori > 200; debiti = 2/3 attivo e ricavi (speciale: lavoratori > 500; attivo > 300 mln)
- Provvedimento amministrativo e giudiziale (decreto Marzano o Parmalat)
- Finalità: risanamento: 1) ristrutturazione (ad es. Parmalat); 2) cessione in blocco (ad es. Alitalia); liquidazione;
- Accertamento del passivo, realizzazione dell'attivo e riparto;
- Revocatorie e azioni di responsabilità;
- Chiusura e concordato.

